

SENT. N° 886

del 01 SET. 2011
(decisa il 26-5-11)REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA Cron. 1428/11
SEZIONE TERZA CIVILE Rep. 17/10/11

in persona dei seguenti Magistrati:

Dottor Riccardo Realini Presidente
Dottoressa Angela Latella Consigliere
Dottoressa Franca Maganza Consigliere relatoreOggetto: Intermed
me Finanziaria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 634/2008 R.G. promosso da

~~Dianzolini~~ Edoardo e ~~Barbieri~~ Maria Concetta entrambi residenti in Massa, elettivamente domiciliati in Genova, Via Assarotti 3 presso lo Studio dell'Avv. Miro Sorrentino, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittorio Bovini e Roberto Polloni di Massa, con facoltà fra loro anche disgiunte, per delega apposta a margine dell'atto di appello

APPELLANTI

nei confronti di

Banca Toscana S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., con Sede sociale e Direzione generale in Firenze, elettivamente domiciliata in Genova, Via San Vincenzo 2 presso lo Studio dell'Avv. Giorgio Giorgi, che la rappresenta e difende con l'Avv. Beatrice Ducci Donati di Firenze, con facoltà fra loro anche

A111

disgiunte, come da procura apposta in calce alla citazione in appello ex adverso notificata

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER GLI APPELLANTI BIANCOLINI-BARBERIO:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e così riformare totalmente la sentenza n. 156/2008 del Tribunale civile di Massa per i motivi esposti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, e segnatamente:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, nell'accoglimento delle domande tutte di cui in narrativa:

in via principale, accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria, regolamentare nonché violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi – prenegoziali e negoziali – del rapporto di compravendita delle predette obbligazioni e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patito dagli attori equivalente alla somma investita di Euro 51.648,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.

In via subordinata, accertata la violazione da parte della convenuta delle sopra indicate regole di condotta degli intermediari finanziari, riconoscere e dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio S.p.a. 8% 00-05 identificate nell'operazione eseguita il 14.12.2000 n. G086/0/2032 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione integrale della somma investita oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In via di ulteriore subordine, accertata la violazione da parte della

convenuta delle sopra indicate regole di condotta degli intermediari finanziari e dei promotori finanziari, ritenere e dichiarare la nullità, per vizio del consenso, dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio S.p.a.8% 00-05 identificate nell'operazione n. G086/0/2032 eseguita il 14.12.2000 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione integrale della somma investita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nella restituzione della somma corrisposta per i bond, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

PER LA BANCA APPELLATA:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così disporre:

in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello dei Sigg.ri **Biancolini** e **Barboso** perchè non è stato proposto nelle forme di cui all'art. 20 del D.Lgs. 5/2003, ovvero portando specifiche censure alla sentenza impugnata;

nel merito, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri **Biancolini** e **Barboso** avverso la sentenza n. 156/2008 poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma in ogni sua parte della suddetta sentenza emessa dal Tribunale di Massa il 4/13.2.2008;

in ogni caso, respingere le domande tutte formulate dai Sigg.ri **Biancolini** e **Barboso** nei confronti di Banca Toscana poiché inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto.

In via incidentale condizionata: in ipotesi denegata in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere fondata una delle domande di restituzione avversarie, condannare i Sigg.ri **Biancolini** e **Barboso** alla restituzione dei titoli Cirio 8% per nominali Euro 51.648,73 oltre cedole incassate per Euro 3.255,91 (?) nonché gli interessi legali dalla data del versamento al saldo ed ogni altra somma

MM

eventualmente percepita in relazione al possesso dei titoli oggetto di causa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con citazione in appello notificata il 5.5.2008, i coniugi ~~Dionzolini~~ Edoardo e ~~Barbosa~~ Maria Concetta impugnavano la sentenza n. 156/2008 del Tribunale di Massa, che aveva respinto le domande da essi svolte nei confronti della Banca Toscana S.p.a., compensando integralmente le spese processuali fra essi attori e l'Istituto di credito.

Premettendo che l'esistenza del contratto quadro da essi già stipulato con Banca Toscana per la negoziazione di prodotti finanziari - esistenza infondatamente messa in dubbio dai primi Giudici - non era mai stata oggetto di discussione fra le parti ed era stata comunque documentalmente provata, i coniugi ~~Dionzolini-Barbosa~~ deducevano che il Tribunale fosse incorso in errore nel valutare le risultanze acquisite in istruttoria, là dove aveva ritenuto dimostrato che la Banca avesse loro fornito (come era suo obbligo di legge) adeguate informazioni sulla natura e sulla rischiosità dei bonds Cirio 8% 2000-2005 che era stato suggerito loro di acquistare, e che avevano infatti acquistato il 13/14.12.2000, per il controvalore di Euro 51.648,73. Dalla documentazione in atti non poteva in alcun modo desumersi, al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Massa, che la convenuta avesse adempiuto ai suoi obblighi informativi, di diligenza buona fede e correttezza, e la mancata osservanza di siffatti obblighi emergeva, addirittura dalla testimonianza resa dal funzionario di Banca Toscana ~~Maggi Marzio~~. La sentenza di primo grado veniva inoltre censurata dai coniugi acquirenti (che avevano perduto il valore intero del loro investimento a seguito del sopravvenuto default del gruppo Cirio) per avere erroneamente

escluso che la Banca negoziatrice avesse agito, nel concludere la compravendita di bonds Cirio, in una situazione di conflitto di interessi idonea ad invalidare l'operazione anzidetta, e nel ritenere comunque inesistenti i requisiti di cui agli artt. 1453 e 1218 C.C., da essi a essi invocati, respingendo perciò le loro domande sia di risarcimento danni per inadempimento della controparte che di declaratoria di nullità della compravendita del 14.12.2000, con condanna della Banca a restituire la somma utilizzata nell'investimento, con rivalutazione e interessi.

Tutto ciò esposto, chiedevano gli appellanti che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolte le loro conclusioni, in epigrafe riportate.

Ritualmente costituitasi, Banca Toscana S.p.a. resisteva al gravame avversario, eccepandone l'inammissibilità per violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 5/2003 e comunque l'infondatezza. La Banca chiedeva quindi che la sentenza di primo grado fosse integralmente confermata; solo in via incidentale condizionata, l'appellata chiedeva che, nel caso in cui fosse stata accolta una delle domande di restituzione somme ex adverso formulate, i coniugi ~~Dionestini-Barbano~~ venissero condannati a restituire a loro volta sia i titoli Cirio acquistati nel dicembre del 2000 che le cedole su di essi incassate, oltre ad interessi e spese.

All'udienza del 27.1.2011 i Difensori insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa, trattenuta a sentenza, veniva infine decisa una volta scaduti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da Banca Toscana per asserita mancanza, nella citazione avversaria, di una specifica indicazione dei motivi di doglianza fatti valere.

La lettura delle pagine 4 e seguenti dell'atto di gravame dei

MM

coniugi ~~Ripartini~~, invero, di individuare con sufficiente specificità le censure da essi mosse alla sentenza dei primi Giudici, ed incentrate in buona sostanza sul cattivo governo che essi avrebbero fatto delle risultanze istruttorie e documentali, e che li avrebbe indotti ad escludere sia l'esistenza di un comportamento inadempiente imputabile alla Banca negoziatrice e fonte per la stessa di un obbligo risarcitorio, sia la ravvisabilità nel suo operato di una situazione di conflitto di interessi, idonea ad inficiare la validità della compravendita titoli e a far sorgere negli acquirenti il diritto alla restituzione della somma impiegata nell'operazione.

Tanto premesso, occorre subito evidenziare l'infondatezza e comunque l'irrilevanza dei dubbi avanzati dal Tribunale sull'esistenza del contratto quadro: al di là del fatto che uno specifico riferimento ad esso si trova nell'ordine scritto di acquisto titoli Cirio del dicembre 2000, si rileva che nessun motivo di nullità dell'operazione è stata fatta valere, per difetto del contratto quadro, dai coniugi acquirenti che soli erano a ciò legittimati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 58/1998, sicchè la relativa questione non è in alcun modo decisiva ai fini di causa.

E' inoltre fondata la censura degli appellanti, secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in errore nel desumere dall'ordine di acquisto prodotto in atti "la preventiva informazione del cliente circa la natura dell'operazione e le caratteristiche del prodotto finanziario" (pag. 2 della sentenza). La prova dell'avvenuta osservanza dei suoi doveri di informazione, diligenza e correttezza verso l'investitore non è stata, al contrario di ciò che si legge nell'impugnata pronuncia, fornita dall'intermediario finanziario che ne era onerato, artt. 21 segg. del T.U.F. e del Regolamento attuativo Consob del 1.°7.1998.

Né a conclusioni diverse induce la sola annotazione - di contenuto peraltro assai generico - apposta sull'ordine di compravendita e seguita dalla firma del ~~Ripartini~~, con la quale il cliente dichiara di aver ricevuto "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono" (doc. n. 12 degli attori ed

odierni appellanti): trattasi invero di un riscontro non sufficiente a dimostrare che la Banca abbia assolto agli obblighi su di essa gravanti, una volta considerato che, da un lato, non vi è prova che ai coniugi sia stato consegnato, all'atto di stipula del contratto quadro o successivamente, il prospetto informativo sui rischi generali d'investimento ovvero un più specifico documento relativo alle caratteristiche del prodotto finanziario loro suggerito (cfr. deposizione resa dalla teste ~~Biancolini~~ Marcella, sorella dell'attore e presente alla stipula dell'operazione, all'udienza del 17.2.2006) e come, d'altro lato, proprio il teste ~~Magli Massimo~~, all'epoca dipendente di Banca Toscana quale Addetto commerciale Ufficio Privati che indusse il ~~Biancolini~~ ad effettuare l'acquisto abbia escluso, nel corso della sua deposizione all'udienza del 4.5.2006, di avere fornito al cliente qualsivoglia informazione sulla natura e sul grado di rischio dell'operazione medesima in quanto il titolo Cirio da lui offerto "non ci era stato segnalato come rischioso dalla nostra Direzione, e quindi non ero solito informare i clienti interessati sulla particolare rischiosità di quell'investimento": dell'omissione di informazioni che si verificò nella conclusione della compravendita di bonds Cirio con i coniugi ~~Biancolini~~ è in ogni caso responsabile verso di loro la Banca, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1228 C.C.

Né, ancora, l'omessa osservanza da parte di Banca Toscana dei suoi già descritti obblighi di legge può dirsi scarsamente rilevante, nella complessiva economia del suo rapporto con i coniugi appellanti, tenuto conto della particolare propensione al rischio (e della conseguente, verosimile elevata conoscenza degli strumenti finanziari allora presenti sul mercato) che questi ultimi avevano dimostrato in occasione di precedenti investimenti: siffatto argomento difensivo della Banca (che trovasi recepito pur senza una specifica motivazione sul punto, nell'impugnata sentenza) va infatti disatteso perché è rimasto invero privo di adeguati riscontri, documentali o di altro tipo, che l'Istituto convenuto in giudizio avrebbe dovuto offrire.

Così ravvisato nell'operato della Banca negoziatrice un

inadempimento grave, quale prospettato dagli artt. 1453-1455 C.C., deve altresì affermarsi l'esistenza di un nesso di causalità fra siffatta condotta ed il danno subito dagli acquirenti, che hanno visto venir meno il valore del loro investimento con il default del Gruppo Cirio, intervenuto a distanza di pochi anni: va pertanto accolta, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda principale da essi avanzata, con conseguente condanna della Banca a risarcire loro il danno sofferto, da quantificarsi nella somma investita nell'acquisto, pari ad Euro 51.648,73 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.

L'accoglimento delle conclusioni formulate dal ~~Miancolini~~ e dalla ~~Barberio~~ in via principale rende superfluo l'esame delle richieste da essi formulate in via subordinata, volte ad ottenere la declaratoria di nullità e/o di annullabilità della compravendita di bonds Cirio, anche per asserito vizio del consenso, e comunque di illiceità della condotta della Banca per violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario con le conseguenti pronunce di natura però restitutoria, e non di risarcimento danni. Non può, d'altro canto, assecondersi la domanda di condanna dei coniugi a restituire i titoli e le relative cedole da essi incassate prima del default: tale domanda è stata invero espressamente reiterata dalla Banca, in questa fase di giudizio, per il caso (non verificatosi, essendo stata invece assecondata la richiesta attorea di risarcimento danni) in cui avesse trovato accoglimento "una delle domande di restituzione avversarie" (pag. 22 della comparsa di risposta del 18.9.2008).

Le spese di entrambi i gradi di causa seguono la soccombenza di Banca Toscana S.p.a., e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, in riforma della sentenza n. 156/2008 resa inter partes dal Tribunale di Massa, condanna Banca Toscana S.p.a. a versare ai coniugi ~~Miancolini~~ Edoardo e ~~Barberio~~ Maria Concetta, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro


JM

51.648,73 con rivalutazioni e interessi dalla domanda la saldo.


Respinge la domanda di condanna e cedole proposta dalla Banca di Sicilia nei confronti di ~~Biancolini Barbara~~ le spese processuali al primo grado in complessivi Euro 1.511,64 per esborsi oltre spese generali forfettarie, CPA e, quanto al grado di appello, in complessivi Euro 417,95 di cui Euro 417,95 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

04.5.2011


Il Presidente



Il Consigliere estensore



CORTE D'APPELLO DI GENOVA
01 SET. 2011
Deposito in Cancelleria il

IL CANCELLIERE
A. RICCI


Le minute della presente sentenza è stata depositata in Cancelleria il 25-8-11